



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DIDATTICO

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (CLASSE LM51)

Art. 1- Premessa e contenuto

Presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, è attivato il Corso di Laurea magistrale in Psicologia secondo la vigente normativa di Ateneo.

Il corso appartiene alla Classe LM51 ed ha la durata di 2 anni per complessivi 120 crediti.

Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di laurea magistrale in Psicologia, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.

Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Il presente Regolamento, anche al fine di migliorare la trasparenza e la compatibilità dell'offerta formativa, disciplina:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- g) le attività a scelta dello studente ed i relativi crediti;
- h) le altre attività formative previste ed i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere ed i relativi crediti;
- l) le modalità di verifica di altre competenze richieste ed i relativi crediti;
- m) le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero ed i relativi crediti;
- n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- o) gli eventuali obblighi degli studenti;

- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio;
- q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
- r) l'articolazione della docenza in seno al Corso di Studio, con specifico riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente
- s) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Studio.

Art. 2 - Obiettivi formativi

Il Corso di laurea magistrale in "Psicologia" è strutturato con l'obiettivo di fornire un'avanzata preparazione in diversi ambiti teorici, progettuali e operativi della Psicologia con particolare attenzione agli aspetti clinici dello sviluppo durante l'intero ciclo di vita e di formare professionisti in grado di assumere la responsabilità negli interventi centrati sulla persona per la prevenzione, la diagnosi, il sostegno psicologico e la riabilitazione, nonché in grado di progettare ambienti relazionali e di gestire interazioni congruenti con le esigenze delle persone e dei gruppi. I laureati dovranno acquisire competenze tali da poter condurre interventi sul campo in piena autonomia professionale. La didattica è basata sull'integrazione tra le lezioni frontali dei singoli insegnamenti e strumenti di apprendimento/training formativo di tipo interattivo e pratico (role-playing, discussione di casi clinici, simulate, stages formativi, laboratori). Il Corso si prefigge principalmente di conferire il completamento e l'integrazione di conoscenze teorico-critiche sui processi psicologici di base acquisiti nel percorso di studi triennale L-24 (scienze e tecniche psicologiche) e di sviluppare competenze professionali operative mirate alla prevenzione, alla diagnosi e all'intervento psicologico. In particolare, tali competenze sono rivolte all'approfondimento specialistico dei temi della prevenzione e della riabilitazione psicologica nel ciclo di vita, con riferimenti specifici ad alcuni ambiti della psicologia dello sviluppo (individuale e familiare).

Obiettivi specifici della laurea magistrale in Psicologia sono quelli di fornire:

- una conoscenza aggiornata delle principali teorie esplicative del funzionamento psicologico normale e delle principali forme di sofferenza psicopatologica;
- conoscenza e capacità di somministrazione e di interpretazione dei principali strumenti di assessment (interviste cliniche, questionari, inventari, rating scales);
- conoscenza delle tecniche di intervento psicologico-clinico, in termini di indicazioni terapeutiche, studi di efficacia, applicabilità ai diversi contesti di cura;
- capacità di effettuare colloqui di valutazione e supporto psicologico-clinico e di stilare relazioni cliniche adeguate alla comunicazione con colleghi ed altre figure professionali (es. assistenti sociali, psichiatrici, etc);
- conoscenza dei metodi di ricerca propri della psicologia clinica;
- capacità di lettura critica e di produzione di testi scientifici.

Il percorso formativo, attraverso il ragionamento clinico, mira a fornire le competenze professionali e a promuovere le capacità per una pratica psicologico-clinica centrata sull'individuo, la famiglia e il contesto socio-relazionale.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 (CAPO X Art. 51) e nella Legge del 11 Luglio 2003, n.170 (art. 3) definiscono le attività professionali che possono essere svolte dallo Psicologo sezione A e i requisiti di ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione Psicologo sez. A.

I laureati nel corso di laurea magistrale in Psicologia potranno, dopo aver superato l'apposito esame di Stato, esercitare la professione di Psicologo, svolgendo funzioni di elevata responsabilità per l'analisi

degli aspetti psicologici e psicopatologici di individui e comunità, l'individuazione degli indicatori di rischio, la programmazione e realizzazione di interventi preventivi, clinici e riabilitativi rivolti a persone, gruppi, organismi sociali e comunità, sia alle dipendenze di Enti pubblici e privati, sia come liberi professionisti. Avranno cioè titolo per operare all'interno di istituzioni socioeducative o sanitarie e per prestare consulenza ai privati e agli enti, pubblici e privati, sia per analisi individuali che per aree di intervento. I laureati in "Psicologia" potranno svolgere tutte le attività riservate previste dalla normativa sulle professioni regolamentate di ambito psicologico. Ovvero potranno svolgere, oltre alla libera professione, funzioni di elevata responsabilità e attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali quali:

- l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;

- le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico;

- il coordinamento e la supervisione delle attività svolte dagli psicologi triennalisti.

Il corso LM-51 prepara professionisti in grado di operare nei principali settori applicativi della psicologia, quali:

- la psicologia scolastica e della formazione;

- la psicologia della riabilitazione dell'handicap e delle disabilità cognitive, sia evolutive che acquisite in età adulta (esiti di traumi, disturbi neurologici e psichiatrici, ecc.)

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

1. Psicologi clinici e psicoterapeuti - (2.5.3.3.1)

2. Psicologi dello sviluppo e dell'educazione - (2.5.3.3.2)

3. Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili - (2.6.5.1.0)

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Laurea magistrale in Psicologia non prevede curricula

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica

Per l'accesso al Corso di Laurea, sono richieste le conoscenze di base acquisite in corsi di laurea triennali o titoli equipollenti, conseguiti in altri Stati, in cui siano stati approfonditi i settori della psicologia generale e sperimentale, la psicomètria, la psicologia della personalità e dello sviluppo; la psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, la psicologia dinamica e clinica. Queste conoscenze devono essere accompagnate da una capacità metodologica di programmare ed eseguire una ricerca in campo psicologico.

Per l'ammissione al Corso di laurea è richiesto un **diploma di laurea triennale classe 34 oppure L-24** o titoli conseguiti all'estero e ritenuti equipollenti sulla base delle normative vigenti e di eventuali successive modificazioni.

Possono, altresì, presentare istanza studenti in possesso di qualsiasi diploma di laurea triennale, purché il titolo di studio già conseguito contenga almeno 88 CFU nei settori psicologici (da M-PSI/01 a M-PSI/08) e con almeno 8 CFU in ciascuno di essi. La verifica dei requisiti viene effettuata da un'apposita Commissione e, in caso di mancato riscontro dei requisiti richiesti, l'immatricolazione viene considerata non valida.

Annualmente viene indicata la numerosità massima di iscritti sostenibile e contestualmente vengono indicate, attraverso apposito bando, le modalità di ammissione. La graduatoria degli aspiranti viene stilata tenendo in considerazione criteri quali: la classe di laurea, con priorità ai dottori in possesso della laurea nella classe 34 o L-24, il totale di CFU conseguiti in discipline psicologiche (in particolare

di ambito evolutivo e clinico), la votazione con cui è stato conseguito il titolo di studio di primo livello ed eventualmente l'età, con priorità ai più giovani.

Vengono ammessi al Corso di laurea coloro che, in possesso dei requisiti per l'accesso, si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.

Saranno ammessi al Corso di laurea magistrale in Psicologia, coloro che, in possesso dei requisiti curriculari per l'accesso, si collocheranno utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato. Il numero degli iscritti è annualmente commisurato in base alle risorse formative disponibili, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, con delibera degli Organi accademici.

- Modalità di verifica del possesso di tali conoscenze

La verifica di tali conoscenze avviene, in fase di iscrizione, attraverso l'esame dei curricula individuali e, successivamente, attraverso il superamento di una prova idoneativa.

Tale prova sarà eseguita da tutti gli studenti iscritti al primo anno del corso. Un'apposita Commissione di docenti del corso di laurea elabora un questionario, attraverso il quale, in momenti specifici (seconda metà di ottobre, inizio di gennaio) verifica la congruità della preparazione iniziale degli studenti iscritti, sia nei diversi ambiti della Psicologia, sia in ambito metodologico e programmatico. La data e le modalità di svolgimento della prova sono definite con delibera del Consiglio del Corso di Studio e rese note tramite pubblicazione sul sito web del corso di studio stesso.

- Criteri per l'assegnazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi

Agli studenti che nella prova di verifica riveleranno lacune in uno o più degli ambiti esaminati saranno assegnati dei compiti integrativi, che saranno valutati sulla base della stesura di un elaborato scritto.

A fronte dell'accertamento di obblighi formativi aggiuntivi, il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale indicherà il percorso formativo integrativo necessario per l'assolvimento di tali obblighi. L'obbligo sarà assolto con l'acquisizione dei crediti previsti dal percorso formativo integrativo, che deve essere completato prima dell'iscrizione definitiva al Corso di laurea magistrale.

Art. 6 - Attività formative

Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stage, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicura competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.

Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Il lavoro di apprendimento universitario è misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 10 ore per le esercitazioni e 12 ore per le attività di laboratorio. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; ii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività formative di stage e/o tirocinio.

L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel

Manifesto degli Studi vigente.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente

In linea con la normativa nazionale e d'Ateneo e con la delibera del Senato Accademico del 2 agosto 2016, agli studenti è garantita la libertà di scelta di una disciplina tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerente con gli obiettivi del corso, ed è consentita anche l'acquisizione di eventuali ulteriori crediti formativi nelle discipline e caratterizzanti (art. 13 RDA).

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

La frequenza alle lezioni è obbligatoria..

Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari. Il Corso di Laurea magistrale in Psicologia, favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning"

I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.

Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni e l'orario di queste, le date di esame e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, senza un limite massimo entro il quale la verifica debba essere superata, secondo modalità stabilite dai singoli docenti. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio e ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni. L'esito dell'esame, con la votazione conseguita, è verbalizzato al termine dell'appello.

Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "attività autonomamente scelte" dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate

ai fini del conteggio degli esami. La prova finale utile al conseguimento del titolo è considerata nella votazione finale.

I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

I docenti hanno, altresì, la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.

Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Psicologia e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Studio.

Il Direttore del Dipartimento propone la data degli appelli delle diverse sessioni e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o l'obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio di Corso riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio di Corso di laurea può prevedere prove integrative. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi, salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, (per i corsi di Laurea) dall'art. 14, comma 5, (per i corsi di laurea magistrale) del Regolamento Didattico di Ateneo.

Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati.

Art. 11 - Attività di tirocinio e stage

Le attività di tirocinio e stage sono svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione. Le attività di tirocinio e di stage sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.

Le attività di tirocinio e di stage sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato. A tal fine, ogni Dipartimento stabilisce le modalità di approvazione e riconoscimento di tirocini e/o stage, previa stipula di convenzioni con le imprese e/o gli Enti sede di svolgimento delle attività stesse.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all'estero. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

Art. 13 - Propedeuticità

Il CdS in Psicologia non prevede propedeuticità.

Art. 14 - Prova finale

In base alle deliberazioni del Senato Accademico e le Linee Guida già deliberate in Senato Accademico in data 03.02.2014, la prova finale consisterà nella discussione di un ampio elaborato scritto frutto di un progetto originale di ricerca su un tema concordato con un docente o un gruppo di docenti nell'ambito delle discipline curriculari. Il lavoro di tesi di norma consiste in un progetto originale di ricerca (teorica e/o empirica) o in una rassegna critica aggiornata della letteratura scientifica su un tema concordato con un docente o un gruppo di docenti nell'ambito delle discipline curriculari. La prova può consistere anche nel resoconto scritto della partecipazione ad un'esperienza sperimentale o riabilitativa. Si richiede che lo studente manifesti l'acquisita conoscenza dello "stato dell'arte" dell'argomento su cui preparerà la propria prova finale e, preferibilmente, anche delle sue possibili applicazioni in ambito professionale.

La prova finale del corso di laurea magistrale in Psicologia, consiste nella presentazione e discussione di un ampio elaborato scritto, eventualmente corredato da materiale multimediale, che documenti il possesso delle competenze teoriche e metodologiche acquisite nel corso delle attività formative, incluso il periodo di tirocinio.

L'esame di laurea costituisce un momento formativo, è pubblico e si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea stabilito dalla Commissione sulla base dell'elaborato, del curriculum, di altri dati relativi alla carriera dello studente, della valutazione di un altro docente nominato dal Direttore nella sua qualità di co-relatore. La Commissione, composta da almeno 7 docenti e nominata dal Direttore del Dipartimento, esprime un giudizio, tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto, ed assegna un voto finale.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 16 - Studenti impegnati part-time

È compito del Consiglio di Corso di Laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno anche in orari diversi da quelli ordinari.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Diritti degli studenti

La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 19 - Docenti del Corso di Studio

Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Studio indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso a mutuaione.

I docenti sono tenuti a presentare il curriculum vitae al Coordinatore del Corso di Laurea, entro i termini stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.

Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi nonché autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti.

I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3. Il Consiglio di Corso di Studio, entro quindici giorni, ne verifica la congruità con i CFU assegnati e la coerenza con gli obiettivi

formativi del Corso. Il Coordinatore curerà l'invio dei verbali di adozione dei programmi alla Commissione paritetica per l'approvazione finale.

Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.

I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.

Le attività di ricerca dei docenti che vengono svolte in Ateneo nell'ambito delle discipline del Corso di Laurea magistrale in Psicologia riguardano tematiche sia di base, sia applicative, coerenti con le attività formative individuate nella progettazione del Corso, atteso che ne caratterizzano il profilo.

Art. 20 – Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.

Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

Art. 21 - Verifica periodica dei crediti

Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea, all'esito del riesame annuale o periodico del gruppo di riesame e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 - Valutazione della qualità delle attività svolte

Nel Consiglio di Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità) composto da tre docenti, un rappresentante degli studenti ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il Coordinatore non fa parte del gruppo di AQ. Il gruppo di AQ viene nominato dal Consiglio di Corso ogni triennio.

Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Commissione Paritetica [*e la relativa SIR, se costituita*], ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.